



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 28 febbraio 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 19 febbraio 2024, in relazione al ricorso n. 9897, presentato dal Sig. [REDACTED] (di seguito anche: il Ricorrente) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito anche: l'Intermediario), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta al Collegio concerne, con riferimento ad un acquisto di obbligazioni BEI, l'errata profilatura del cliente, la proposta in consulenza di un investimento ritenuto non adeguato, nonché carenze informative nella fase genetica dell'investimento, in particolare per quanto attiene al rischio di cambio incorporato nel titolo.

2. Il Ricorrente espone che *“l’11/12/15 la Banca ha effettuato sul conto corrente [intestato a Parte Ricorrente] operazioni di acquisto di titoli obbligazionari subordinati in lira turca”* emessi dalla BEI, per effetto del che egli ha subito una perdita complessiva ammontante a € 10.644,55.

Il Ricorrente formula, a tal proposito, doglianze con riferimento alla fase genetica dell’investimento contestato e lamenta, anzitutto, irregolarità afferenti al mancato rispetto degli obblighi informativi, non avendo l’Intermediario fornito alcuna informazione in merito: alla natura ed alle caratteristiche specifiche del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto; al soggetto emittente; al *“rating”* nel periodo di esecuzione dell’operazione ed al connesso rapporto rendimento/rischio; al pericolo di un imminente *“default”* dell’emittente; al rischio di cambio euro/lira turca.

Il Ricorrente formula, altresì, contestazioni circa la valutazione di adeguatezza, sia con riferimento alla genericità delle domande formulate col questionario di profilatura, sia per il fatto che la Banca sarebbe dovuta pervenire ad un giudizio di non adeguatezza, avuto riguardo alle conoscenze, esperienze, obiettivi di investimento e situazione finanziaria del Risparmiatore.

Conclusivamente, il Ricorrente chiede, per l’appunto, un risarcimento pari alla perdita subita di € 10.644,55.

3. L’Intermediario ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Egli rileva, anzitutto, che il profilo del cliente odierno Ricorrente non è quello di un inesperto piccolo risparmiatore, essendo soggetto laureato ed alto funzionario della direzione risorse finanziarie e patrimonio di un ente locale; oltre ciò, egli era *“tutt’altro che alieno a realizzare operazioni in valuta estera, se è vero che ha acquistato, a più riprese, anche titoli in rand sudafricani e in dollari (senza mai dolersi di non essere in grado di comprendere il rischio-cambio)”*.

A questo riguardo, la Banca soggiunge che, nel sottoscrivere il questionario di profilatura del 3 dicembre 2015, il Ricorrente dichiarava, *inter alia*, di avere dimestichezza ed esperienza con la pressoché totalità degli strumenti finanziari (ivi comprese le obbligazioni complesse, strutturate, in valuta non euro), di mirare alla *“crescita del capitale nel medio-lungo periodo, pur accettando il rischio di*

perderlo in parte”, attribuendosi una propensione al rischio “Media” per la parte preponderante del suo patrimonio ed “Alta” per quella parte di patrimonio investita in prodotti finanziari complessi. Le risposte fornite nel successivo questionario del 3 dicembre 2015 confermavano il profilo “Alto” già attribuito in precedenza.

Con riferimento alle contestazioni mosse dal Ricorrente, l’Intermediario ritiene che le stesse non gli possano essere imputate e, a tale fine, rappresenta che:

- il Ricorrente ha iniziato a operare sui mercati finanziari per il tramite della Banca fin dal 1997, sottoscrivendo quote di fondi, sicav, gestioni patrimoniali e polizze, e, tra novembre e dicembre 2015, ha richiesto al consulente finanziario di riferimento una diversificazione dei suoi investimenti, *“comprendendovi anche emissioni obbligazionarie (come quelle BEI – Banca Europea per gli investimenti) che consentissero di accedere a rendimenti superiori rispetto a quelli garantiti dai titoli di Stato in Zona Euro”*;
- in tale quadro, *“venivano identificate alcune emissioni obbligazionarie [...] e, in particolare, le emissioni obbligazionarie BEI 7,5% con scadenza 2020 in rand sudafricani e quella Bei 10,5% con scadenza aprile 2024 in lira turca*;
- il consulente finanziario, dal canto suo, *“si preoccupava di rinnovare l’informativa, in particolare, in merito all’emittente BEI (il cui rating era AAA), nonché in relazione a caratteristiche, natura, periodicità delle cedole, durata dell’investimento, rischiosità prevedibile di ciascun titolo (ivi espressamente compreso il titolo BEI 10,5% in lira turca), ribadendo [...] le peculiarità del rischio-cambio in relazione a ciascuna delle emissioni, sottolineando come, tanto il valore delle cedole, quanto quello dell’investimento avrebbero risentito (a prescindere dalla sicurezza rappresentata dall’emittente) delle oscillazioni del cambio tra la valuta di emissione (i.e. la lira turca e il rand sudafricano) e l’euro, così amplificando eventuali perdite o guadagni”*;
- in relazione all’investimento qui in contestazione, la verifica di adeguatezza preventiva *“ha dato esito positivo, giacché, a fronte di un profilo di rischio*

classificabile di grado '05', l'obbligazione in parola presentava un livello di rischio '04'";

- il 9 dicembre 2015, il Ricorrente impartiva l'ordine di acquisto di n. 60.000 obbligazioni in lira turca, con scadenza aprile 2024, dichiarando espressamente di avere ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi, e di aver disposto l'operazione a seguito di un consiglio adeguato prestato dal soggetto incaricato del collocamento;
- dopo l'acquisto obbligazionario, il Ricorrente è stato costantemente informato dell'andamento del suo investimento, nonché dell'incidenza delle variazioni nel cambio lira turca/euro, sia attraverso la regolare messa a disposizione degli estratti conto relativi al deposito titoli, sia attraverso i costanti colloqui (con cadenza almeno bimestrale) intrattenuti con il consulente finanziario;
- alla fine del 2016, il Ricorrente *“era certamente edotto del fatto che, anche in conseguenza degli imprevedibili eventi che avevano condotto al fallito colpo di stato, la lira turca aveva subito una svalutazione (non prospettabile al momento dell'investimento) che, nonostante l'ottima tenuta dell'obbligazione [...] aveva comportato un deprezzamento del titolo”,* ma, *“pur conscio dell'avvenuto deprezzamento, preferiva continuare a percepire le cedole che venivano regolarmente accreditate conservando il titolo in portafoglio”;*
- tra il 2016 e il 2022, il Ricorrente ha ricevuto circa € 6.700,00 per cedole, ed il 4 agosto 2022 ha deciso di disporre in totale autonomia la vendita dell'obbligazione, ottenendo l'importo di € 3.008,97.

4. Parte Ricorrente ha trasmesso deduzioni integrative e l'Intermediario, a sua volta, repliche finali, entrambi ribadendo nella sostanza quanto già dedotto e domandato nel corso della prima fase di contraddittorio.

DIRITTO

1. I titoli oggetto del ricorso, negoziati sul mercato MOT, sono obbligazioni a tasso fisso di tipo *plain vanilla*, emesse in lira turca dalla Banca Europea degli Investimenti il 29 aprile 2014, con scadenza decennale, e con rimborso garantito alla scadenza ed una cedola lorda annuale del 10,5%.

Il contenuto delle operazioni contestate non è controverso tra le parti.

Dalle note contabili in atti si desume che, il 9 dicembre 2015, il Ricorrente ha acquistato le obbligazioni in lite, per un valore nominale di € 60.000,00 ed un controvalore investito pari ad € 20.352,78, comprensivo di ratei e commissioni, e che, il 4 agosto 2022, il Ricorrente ha venduto la totalità delle obbligazioni per un controvalore pari ad € 3.008,97, comprensivo di ratei e commissioni.

Emerge altresì dagli atti che il Ricorrente ha percepito cedole con frequenza annuale, per un totale di € 6.699,26.

La perdita conseguita a seguito dell'investimento, al netto delle cedole percepite, ammonta a € 10.644,55, somma che coincide con quanto richiesto dal Ricorrente nel ricorso.

2. Non è altresì controverso che l'operatività in contestazione sia avvenuta nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti erogato dall'Intermediario, per il tramite di proprio consulente finanziario.

I rendiconti finanziari del cliente mostrano un portafoglio di investimenti con un controvalore di circa € 250.000,00 ma con scarsa movimentazione ed investimenti, per lo più in quote di Oicr ed in strumenti di tipo obbligazionario.

Ciò premesso, ciò che emerge dalla documentazione in atti è che nel questionario di profilatura del 3 dicembre 2015, *pro tempore* pertinente all'operazione qui contestata, il Ricorrente dichiarava di avere già investito in varie tipologie di strumenti finanziari, tra cui obbligazioni complesse e strutturate in valuta non euro, nonché il possesso di una buona conoscenza ed esperienza in materia finanziaria. A fronte di tali elementi, l'Intermediario attribuiva al Ricorrente un livello di propensione al rischio "alto".

Quanto alla valutazione di adeguatezza, l'Intermediario ha dichiarato di aver considerato l'investimento consigliato adeguato al profilo di rischio del Ricorrente.

3. Pur a voler ritenere del tutto attendibili le risultanze della profilatura svolta e, conseguentemente, anche la valutazione di adeguatezza dell'investimento poi consigliato, ciò che risulta censurabile in questa sede con riguardo all'operato dell'Intermediario è che questi, al di là della affermazioni rese in sede di

contraddittorio, non risulta a ben vedere aver fornito alcuna evidenza documentale che all'odierno Ricorrente sia stato messo a disposizione, nel momento genetico dell'investimento qui in esame, un set informativo da cui poter far scaturire scelte d'investimento effettivamente consapevoli, in particolare per quanto attiene al rischio di cambio delle obbligazioni di che trattasi.

Il che di per sé radica la responsabilità del resistente sotto il profilo risarcitorio, rendendo conseguentemente superfluo l'esame delle ulteriori doglianze addotte da parte attorea.

4. Passando, allora, alla quantificazione del danno occorso, è avviso di questo Collegio che l'odierno Ricorrente, stante il suo profilo soggettivo come rilevabile in base alle evidenze in atti e agendo con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto acquisire debita contezza del livello di rischiosità effettivo delle obbligazioni in lite sulla base dell'andamento del prezzo delle stesse, come agevolmente rilevabile in base agli estratti conto ricevuti periodicamente dall'Intermediario convenuto.

Da questi, infatti, emergeva con univoca chiarezza, quanto meno a partire dal 30.6.2018 (allorché l'investimento in lite quotava € 9.314,12), l'evidente e costante consolidarsi di una situazione di perdite, il che avrebbe dovuto indurre il Ricorrente a disporre, al tempo, la tempestiva vendita dei titoli, al fine di limitare il danno, dunque ben prima di quanto egli abbia fatto quattro anni dopo, vale a dire nell'agosto del 2022, allorché il valore dell'investimento era ulteriormente calato ad euro 3.008,97.

Così ragionando, il danno occorso si ragguaglia, pertanto, in linea capitale, a € 6.800,06, ovvero alla differenza tra l'investimento iniziale (€ 20.352,78), il valore dell'investimento al 30.6.2018 (€ 9.314,12) e le cedole percepite *pro quota* sempre al 30.6.2018 (€ 4.238,60).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma rivalutata di € 8.092,07, oltre agli

interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente